

DIRITTO SOCIETARIO

Stallo societario: ammissibile la “russian roulette clause”

di **Fabio Landuzzi**

Un recente arresto giurisprudenziale del [Tribunale di Roma \(sentenza n. 19708 del 19.10.2017\)](#) ha affrontato il caso della legittimità di clausole che vengono talvolta predisposte ed incluse negli **statuti societari** o nei **patti parasociali** allo scopo di regolamentare e risolvere le **potenziali situazioni di c.d. “deadlock” fra soci**; ossia, situazioni in cui, per via di una grave e reiterata **divergenza di opinioni** o per qualsivoglia altra ragione di **litigiosità insorta fra i soci**, si determina una posizione di **stallo del funzionamento dell'assemblea**, e con essa spesso anche dell'organo gestorio, con l'effetto di paralizzarne il funzionamento fino a compromettere la stessa prosecuzione dell'impresa in condizioni di **continuità aziendale**.

Si rammenta infatti che ai sensi dell'[articolo 2484, comma 1, n.3\), cod. civ.](#), l'**impossibilità di funzionamento** dell'assemblea costituisce una causa di **scioglimento anticipato** della società.

Ebbene, una possibile soluzione sviluppata nella prassi è costituita da quel genere di clausole che vengono indicate con il termine evocativo di **clausole della “roulette russa”**.

Mediante questo tipo di clausola, al verificarsi del *deadlock* il socio, ai sensi e con gli effetti dell'[articolo 1285 cod. civ.](#), si assume in modo irrevocabile l'**obbligazione alternativa di vendere, oppure di acquistare, la partecipazione dell'altro socio**.

Si pensi al caso di una società con **due soci paritetici**, Tizio e Caio. Al verificarsi della **situazione di stallo**, l'innescò della clausola consente ad **uno dei due soci** (ad esempio, Tizio) di esercitare la facoltà di **determinare il prezzo** a cui egli **si obbliga a vendere** a Caio la sua quota, **offrendo in alternativa** al socio Caio di **acquistare la sua quota**, per il **medesimo prezzo**. In altri termini, la clausola ha l'effetto di risolvere la situazione di stallo ponendo uno dei due soci nella **condizione di decidere** se vendere la propria quota, o se acquistare la quota dell'altro socio, allo stesso prezzo.

In sostanza, la clausola genera contestualmente **un'offerta irrevocabile** di Tizio per l'acquisto della quota di Caio, ed una offerta irrevocabile di vendita a Caio della quota di Tizio, allo stesso prezzo; Caio avrà quindi la **facoltà di decidere a quale delle due offerte aderire**. Naturalmente, se le quote non fossero paritetiche, dovrebbe essere garantita una proporzionalità fra i rispettivi prezzi di cessione e di acquisto.

Il **Tribunale di Roma**, in questa lunga ed articolata sentenza, conclude per la **legittimità di una simile clausola** rigettando le eccezioni sollevate e svolgendo alcune interessanti

considerazioni:

- in primo luogo, sottolinea la **meritevolezza** di questo tipo di clausole, in quanto volte a ricercare soluzioni in favore della **rimozione dello stallo** decisionale degli organi sociali e quindi a preservare il valore dell'impresa e della sua continuità,
- quanto alla eccezione che una simile clausola si risolverebbe nella fissazione di un prezzo di cessione delle quote riservato al **mero arbitrio** di una delle parti, il Tribunale risponde che tale **rischio è rimosso** dalla semplice circostanza per cui al socio viene **offerta la facoltà di poter acquistare allo stesso prezzo** la partecipazione dell'altro socio; in questo modo, verrebbe superato il rischio che il prezzo della vendita venga visto come determinato arbitrariamente da una delle parti a danno dell'altro contraente,
- un'ulteriore eccezione sollevata concerne il fatto che la siffatta clausola potrebbe determinare la fissazione di un **prezzo di cessione delle quote del tutto scollato dal reale loro valore**. Ebbene, tale rilievo che, in giurisprudenza e secondo le Massime notarili, assume rilevanza per la legittimità della clausola di *tag and drag along*, **non è invece calzante** al caso di specie, proprio perché lo stesso funzionamento della **clausola della roulette russa assicura** che la cessione avvenga comunque ad un prezzo che sottintenda una **valorizzazione della quota liberamente accettata** dalle parti contraenti,
- la terza eccezione riguardava invece la **presunta contrarietà** di una simile clausola rispetto al **divieto di patto leonino** ([articolo 2265 cod. civ.](#)). Anche rispetto a tale rilievo, il Tribunale ritiene che questo tipo di clausole **non ha** in verità l'**effetto di escludere** un socio **dal rischio** insito nella gestione dell'impresa sociale; il socio che assume l'iniziativa lo fa solo al verificarsi di una delle cause ivi previste e **non per approfittare di situazioni particolari** per escludere l'altro socio dalla partecipazione nella società. Inoltre, il fatto stesso che manchi in questo caso **una predeterminazione del valore attribuibile alla partecipazione** sociale da acquistare o da cedere, fa sì che si possa **escludere** che la clausola possa porre il socio offerente nella condizione di poter costringere l'altro socio ad acquistare la sua quota ad un valore superiore a quello di mercato, oppure di costringere l'altro socio ad acquistare la sua quota per un corrispettivo superiore a quello di mercato. Il che fa sì che essa **non contravvenga**, a giudizio del Tribunale di Roma, **al divieto di patto leonino**.

Seminario di specializzazione

**NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: IL NUOVO D.LGS. 231/2007
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 90/2017**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)